

# IL GIURAMENTO DEGLI ITANII IN UNA ISCRIZIONE INEDITA DEL MUSEO DI CANDIA

NEL MUSEO DI CANDIA si trova da molti anni una iscrizione abbastanza lunga e di lettura chiarissima, iscrizione che finora è rimasta — per quanto so — inedita.<sup>1)</sup> La pietra è segnata dal numero d'inventario 59; ma l'inventario non indica la località del rinvenimento. Tuttavia la specie caratteristica della pietra — un calcare grigiastro-azzurrognolo — ed alcuni elementi contenuti dalla iscrizione stessa ci dimostrano senza ombra di dubbio che ci troviamo di fronte ad un testo di Itanos; <sup>2)</sup> il quale pertanto viene ad arricchire la serie abbastanza numerosa di iscrizioni che già conoscevamo appartenenti a questa città della estrema Creta orientale.

La stele nella quale l'iscrizione è incisa è alta m. 0,81, larga m. 0,36, spessa m. 0,19. Essa è integra da tutte le parti, meno superiormente, dove la superficie anteriore iscritta ha subito una importuna mutilazione. Nello spessore della pietra si scorge superiormente un incavo rettangolare, largo m. 0,265 per m. 0,075, incavo destinato all'inserzione di qualche oggetto, e precisamente — in questo caso — del frontoncino che doveva coronare la stele. Le lettere dell'iscrizione sono incise molto accuratamente; sono alte in media un centimetro (le lettere tonde ο e Ο sono leggermente più piccole), e presentano ancora tracce dell'antica rubricazione. L'età sembra essere del III secolo a. C.; alla quale bene si accorda il carattere linguistico dell'iscrizione, con la sua oscillazione tra le forme del dialetto dorico locale e quelle della κοινή.

L'iscrizione suona così:

[----- τᾶι βουλᾶι]  
καὶ τᾶι ἐ]κκλησίαι ε[----- ὄρ-  
κον τελ]ιόντω τοὶ ἄ]ρχοντ]εσ σὺν τοῖ]ς ἱε-  
ρεῦσ]ι, ἐπαράσθων δὲ καὶ τοὶ ἱερεῖς ὅσ]τι-  
ς πα]ραβαίνοι τὸν ὄρκον τόνδε μήτε  
5 τέ]κνων ὄνασιν αὐτῶι γίνεσθαι, ἐξολ-  
λύ]σθαι δὲ κακῶς κακοὺς καὶ αὐτοὺς κα]τῆ-  
γενεάν αὐτῶν· τοῖς δὲ κατέχουσι τὸν  
ὄρκον πολλὰ καὶ ἀγαθὰ γίνεσθαι, ὅστις δ[έ

κα μὴ παραγένηται τῷ ὄρκῳ τελομ[έ-  
 10 νῶι ἐξορκίζόντω αὐτοὺς τοὶ τόκα ἄρχ-  
 οντες ἐν ἀμέραις δέκα ἀφ' ἅς κα ἔλθῃ το-  
 ῖς αὐτοῖς ὄρκίοις οἷσπερ ὦμνον τοὶ ἐπί-  
 δαμοὶ, καὶ ἀνγραφάντω ἐλ λεύκωμα τοὺς  
 ὠμόσαντας πατρι[α]στὶ καὶ καταθέντω ἐς  
 15 Πύθειον, ἐχόντω δὲ καὶ αὐτοὶ ἀντίγραφ-  
 α. αἱ δὲ κα μὴ ὀρκώσωντι τοὶ τόκα ἄρχο-  
 ντες ἢ τὰν ἀρὰν μὴ ποιήσωντι ἐν τῷ χ-  
 ρόνῳ τῷ γεγραμμένῳ, ἀποτεισάντ-  
 ω ἕκαστος τῶν τόκα ἀρχόντων ἑκατ-  
 20 ὄν δραχμὰς τῷ πόλει, φαινέτω δὲ ὁ χ-  
 ρήζων ἐς τοὺς λογιστὰς, τοὶ δὲ πρά-  
 κτορες ἐκπράξαντες παραδόντω  
 τῷ κόσμῳ τῷ ἐφέρποντι. εἰ δὲ κα μὴ  
 ἐκπράξωντι, αὐτοὶ ἀποτεισάντω διπ-  
 25 λῶν. ὅς δὲ κα ἐπίδαμος ἐὼν τῶν πολ-  
 ιτᾶν μὴ λῆι ὀμόσαι μὴ ἔστω πολίτας  
 ἀλλὰ ἐργέσθω καὶ θίνων καὶ ἀνθρωπίν-  
 ων. ἐπεὶ δὲ κα ὁ ὄρκος τελεσθῆι, τοὶ ἄρχ-  
 οντες ἀνγράψαντες τὸν ὄρκον ἐστ-  
 30 ἄλας δύο θέντω τὰμ μὲν πρὸ τῷ Πυθ-  
 ίῳ] τὰν δὲ ἐν τῷ Ἀσκληπιαίῳ. ἀρχέτ-  
 ω δὲ ὁ ὄρκος ἐπὶ τοῦ νῦν κόσμῳ, τοὺς δ-  
 ἔ πολίτας πάντας ἀπογράψασθαι πρὸ τῷ  
 ὄρκῳ πατριαστὶ ποτὶ τοὺς κοσμητῆρ-  
 35 ας.

È un po' incerto come il principio dell'iscrizione debba essere restituito, per quanto sia certissimo il concetto che le parole dovevano esprimere. Si aspettano, cioè, in questo punto l'invocazione agli dèi, il verbo di sanzione e il ricordo dei cosmi col relativo eponimo; elemento, quest'ultimo, la cui presenza nell'iscrizione è richiesta dal carattere stesso del documento e ci è confermata dalle ll. 31 s., dove si prescrive che il giuramento debba essere prestato ogni anno a cominciare dall'anno presente, in cui i tali erano cosmi. I pochi decreti di Itanos che ci sono stati conservati presentano formule non identiche e non ugualmente disposte. Le due iscrizioni onorarie relative a Patroklos macedone, il ben conosciuto ammiraglio di Tolemeo Filadelfo,<sup>3)</sup> cominciano con: Θεός· κόσμου γνώμα. ἔδοξε Ἰτανίων τῷ βουλᾷ καὶ τῷ ἐκκλησίῳ; mentre soltanto in una di esse<sup>4)</sup> è rammentato il magistrato eponimo, non al principio ma alla fine del decreto. Nella bella iscrizione onoraria per Tolemeo Evergete e per sua moglie Berenice<sup>5)</sup> la



ISCRIZIONE DI ITANOS (MUSEO DI CANDIA)

formula di sanzione è, al solito, ἔδοξε ταῖ βουλαῖ καὶ ταῖ ἐκκλησίαι; essa, però, si trova inserita dopo i considerandi del decreto, mentre il nome dell'eponimo è, anche qui, ricordato verso la fine. Un'altra iscrizione itania appartenente come le precedenti al III secolo a. C. <sup>6)</sup> comincerebbe, se vogliamo accettare la restituzione del Reinach: Θεὸς ἔ]δοξ[εν Ἰτανίων τοῖς κόσμοις τοῖς σὺν -- καὶ ταῖ] πόλι. Ma tale restituzione, che si basa su elementi così scarsi, è un po' sospetta, anche perchè i nomi di tutti i cosmi sono ricordati alla fine dell'iscrizione ed hanno, come sembra, l'ufficio di datare il testo. Tornando alla nostra epigrafe, credo che, tutto considerato, si potrebbe proporre il supplemento: Θεὸς ἀγαθός ἔδοξε Ἰτανίων ταῖ βουλαῖ | καὶ ταῖ ἐκκλησίαι ἐ[πὶ τῶν σὺν -- ὄρ]κον τελ]ιόντω, κτέ. Dove bisogna notare che l'invocazione Θεὸς ἀγαθός è suggerita da un'iscrizione contemporanea e, come credo, strettamente collegata a questa nostra, dal famoso testo del giuramento degli Itanii; <sup>7)</sup> e che il nome dell'eponimo deve essere stato molto breve, qualcosa come Σῶσος (nome comunissimo in Creta), o simili. Quanto poi a τελ]ιόντω, esso è richiesto dal senso e dal confronto con le ll. 9 s., 28; alle ll. 9 s., però, è notevole in τελεομ[έ]νωι il mancato passaggio dello ε in ι.

Ancora un paio di osservazioni sulla lettura del testo. Lo *iota* che ho segnato alla fine della l. 6 può essere stato anche al principio della linea successiva. All'inizio della l. 31 la superficie della pietra è abrasa. Lo spazio è più che sufficiente per il supplemento Πυθ[ιῶ], che qui si aspetta: forse il lapicida aveva inciso in un primo momento Πυθίου, e poi volle correggere per uniformarsi all'articolo τῶ che immediatamente prima aveva scritto; sebbene sia evidente nella nostra epigrafe l'oscillazione fra l'uso del dittongo e quello della vocale lunga nella terminazione del genitivo singolare maschile e neutro.

La nostra iscrizione contiene le norme relative ad un giuramento che doveva essere prestato dall'intera cittadinanza. Ciò si ricava dalle ll. 25 ss., nelle quali si dice che se uno si rifiuti di giurare questi non abbia più ad essere considerato cittadino, e specialmente dalle ll. 32 ss., nelle quali si delibera che tutti i cittadini (πολίτας πάντας) facciano segnare prima del giuramento il loro nome ed il loro patronimico nelle liste che appositamente redigevano i κοσμητῆρες. <sup>8)</sup> Simili giuramenti prestati dall'intera cittadinanza costituivano degli avvenimenti tutt'altro che rari nelle città dell'antica Grecia. Ce lo testimonia infatti con parole chiarissime Senofonte, <sup>9)</sup> il quale esaltando la concordia come bene massimo delle città, ci informa che dovunque nella Grecia esisteva ai suoi tempi l'abitudine di far prestare ai cittadini un comune giuramento di concordia (πανταχοῦ ἐν τῇ Ἑλλάδι νόμος κεῖται τοὺς πολίτας ὁμνύναι ὁμονοήσῃν, καὶ πανταχοῦ ὁμνύουσι τὸν ὄρκον τοῦτον). <sup>10)</sup> Ed è naturale che alla promessa di mantenere la concordia altre promesse dovessero aggiungersi, che avranno variato a seconda dei tempi, dei luoghi e delle circostanze.

Il testo di un giuramento prestato dall'intera cittadinanza ci era già noto da una iscrizione di Itanos, rinvenuta molti anni fa ed ora conservata nel Museo di Candia: iscrizione ben conosciuta, e indicata generalmente come " il giuramento degli Itanii „" <sup>11)</sup>

Ma la parentela fra questa iscrizione di Itanos e la nostra è ancora più stretta; in quanto non mi sembra dubbio che l'iscrizione già nota sia una delle due stele contenenti il testo del giuramento, che la nostra iscrizione prescrive di esporre l'una davanti al santuario di Apollo Pythios, l'altra nel santuario di Asclepio (ll. 29 ss.). Infatti alla strettissima somiglianza, per non dire identità, dei caratteri epigrafici nell'una e nell'altra epigrafe si aggiunge la ricorrenza qui e là di alcune espressioni perfettamente uguali, per quanto riguarda la ἀρά che doveva seguire il giuramento. La nostra iscrizione indica, alle ll. 4 ss., una traccia di questa ἀρά con la quale i cittadini dovevano solennemente augurare a se stessi i peggiori mali nel caso che non avessero osservato il giuramento e, viceversa, tutti i maggiori beni nel caso che ad esso fossero rimasti fedeli. Questa traccia è svolta nella iscrizione già conosciuta, mantenendo le medesime parole (ll. 39 ss.: τοῖς δ'εὐορκέοσι καὶ κατέχουσι τὸν [ἄρκο]ν τέκνων ὄνασ[ι]ν γίνεσθ[αι κ]αὶ γὰρ ἔνκαρπο[ν] φ[έρ]ειν καὶ [πρό]βατα εὐθην[εῖ]ν κα[ὶ] ἄλλα πολ[λ]ὰ καὶ ἀγαθὰ [γίνε]σθαι [κα]ὶ αὐτῶ[ι κ]αὶ τοῖς τέκνο[ις.] τοῖς δὲ ἐπιορκέ[ο]σι μήτε γὰρ φέρειν μήτε τέκν[ω]ν ὄν[α]σιν γίνεσθαι μήτε πρό[βα]τα εὐθηνεῖν, ἐξολύσθαι δὲ [κα]κῶς κακοὺς καὶ αὐτοὺς καὶ γ[εν]εὰν αὐτῶν).

Dalle ll. 1 ss. della nostra iscrizione si ricava che il giuramento doveva essere fatto prestare dai cosmi (chè tali, come subito confermerò, sono gli ἄρχοντες) e dai sacerdoti; anzi i sacerdoti dovevano occuparsi particolarmente della ἀρά. Questa partecipazione ufficiale dei sacerdoti alla prestazione di un giuramento civico viene testimoniata qui, che io sappia, per la prima volta, ma appare di per sè abbastanza ovvia, quando si pensi che i giuramenti ai quali si voleva conferire una maggiore solennità erano di solito prestati in un luogo sacro, o dentro un santuario o almeno presso un altare,<sup>12)</sup> luoghi nei quali naturalmente i sacerdoti avevano qualche parte. Del resto nel testo del giuramento di Itanos che ci è stato conservato si parla di vittime sacrificate per l'occasione (ll. 8 s.: καθ' ἱερῶν νεοκαύ[τ]ων); e la serie di numi che vengono invocati come testimoni del giuramento rendono più che ammissibile — come è ovvio — la partecipazione dei sacerdoti alla cerimonia.

Gli ἄρχοντες, ricordati alle ll. 2, 10 s., 16 s., 19, 28 s., non sono — come già ho avvertito — altri che i cosmi. L'uso di questo termine per indicare i sommi magistrati delle città cretesi è dovuto senza dubbio ad una imitazione di quanto si vedeva fare altrove, e in particolare ad Atene; e si ritrova, oltre che nella nostra iscrizione, nel testo stesso del giuramento degli Itanii, in una epigrafe di Praisos,<sup>13)</sup> ed in una di Kydonia.<sup>14)</sup> Tutte queste iscrizioni appartengono al III secolo a. C. Solamente una iscrizione più recente ci presenta il termine ἄρχοντες in valore di κόσμοι a proposito di Hierapytna. Si tratta della ben conosciuta iscrizione di Itanos, che viene di solito indicata come la epistola di L. Calpurnio Pisone agli Itanii.<sup>15)</sup> Infatti in questa iscrizione, che mi propongo di fare tra breve oggetto di uno studio particolare, in un passo da me recentemente decifrato si legge l'intestazione di una lettera di L. Calpurnio Pisone agli Ierapitnii: Λεύκιος Καλοπόρνιος Λευκίου ὕδς Ἱεραπυτνίων τοῖς ἀρχουσι καὶ τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν. Si tratta, però, come ognuno vede, di una testimonianza indiretta, dalla quale sarebbe

imprudente ricavare la conclusione che a Hierapytna in quella età i cosmi erano chiamati veramente ἄρχοντες. Che poi gli ἄρχοντες siano proprio i cosmi risulta in maniera evidente dai contesti in cui essi sono ricordati (a parte questa lettera del console romano agli Ierapitnii): nella iscrizione di Kydonia, la quale — per essere più precisi — è un decreto di Kydonia rinvenuto a Teos, dove la formula ἡ πόλις καὶ οἱ ἄρχοντες corrisponde esattamente a quella di οἱ κόσμοι καὶ ἡ πόλις ricorrente nei decreti contemporanei di altre città cretesi; e nella iscrizione di Praisos, la quale comincia con Θεός ἁγαθῆ Τύχη. ἔδοξε Πραισίων τοῖς ἄρχουσι καὶ τῶι κοινῶι, κτέ.<sup>16</sup> Una ulteriore conferma della identità fra ἄρχοντες e κόσμοι si può trovare, se pure ce n'è ancora bisogno, nel fatto che nella nuova iscrizione di Itanos gli ἄρχοντες vengono incaricati di far prestare il giuramento (ll. 1 s., 10 ss.), minacciati di forti multe nel caso che manchino a questo loro dovere (ll. 16 ss.), e incaricati di fare incidere nella pietra il testo del giuramento e di collocarne due copie nei santuari principali della città (ll. 28 ss.); ciò che le iscrizioni di altre città cretesi dicono precisamente a proposito dei cosmi. Inoltre il testo del giuramento di Itanos ci parla di una denuncia agli ἄρχοντες di eventuali congiure a danno dello stato, mentre il famoso giuramento più o meno contemporaneo della gioventù armata di Dreros<sup>17</sup> accenna ad una denuncia delle συνωμοσίαι presso i cosmi.<sup>18</sup>

Alle ll. 8 ss. della nuova iscrizione di Itanos si prevede la possibilità che qualcuno dei cittadini non arrivi in tempo per prendere parte al giuramento, e si dispone che i cosmi facciano giurare questi ritardatari entro dieci giorni dall'arrivo di ciascuno. Una simile distinzione fra ἐπίδαμοι ed ἀπόδαμοι fu fatta circa nella medesima età dai Presii, a proposito del giuramento che i cosmi, dopo averlo prestato essi stessi, dovevano far giurare a tutti i cittadini, per obbligarli all'osservanza degli impegni assunti dalla città di Praisos verso quella, si può dire completamente soggetta, di Stalai.<sup>19</sup> Mentre, però, nella iscrizione di Itanos il termine per la prestazione del giuramento è fissato al decimo giorno dall'arrivo, l'iscrizione di Praisos ci informa che il giuramento doveva essere fatto nello stesso giorno. Quanto poi alla disposizione che i cosmi scrivano in una tavoletta i nomi di coloro che abbiano giurato e depongano questa tavoletta nel santuario di Apollo Pythios serbandolo per sè una copia della lista (ll. 13 ss.), mi pare ovvio che essa si riferisca non soltanto ai ritardatari ma a tutti quanti i cittadini che abbiano preso parte al giuramento.

Seguono le norme relative alle multe che debbono essere applicate ai cosmi nel caso che essi manchino al loro dovere, trascurando di far prestare il giuramento entro il termine fissato. La multa consiste per ciascuno dei cosmi in cento dramme da pagarsi allo stato; e la denuncia può essere fatta da chi vuole ai logisti, i quali sono tenuti a riscuotere le multe per mezzo dei πράκτορες e a consegnarne l'importo al successivo collegio di cosmi. Se poi i πράκτορες non compiano questo loro dovere, siano tenuti a pagare essi il doppio della multa.

L'espressione che si legge alle ll. 16 ss., αἱ δὲ κα μὴ ὀρκώσωντι τοὶ τόκα ἄρχοντες ἢ τὰν ἄραν μὴ ποιήσωντι ἐν τῶι χρόνῳ τῶι γεγραμμένῳ, κτέ., messa a confronto

con le prime linee dell'epigrafe, nelle quali si dispone che gli ἄρχοντες (ossia i cosmi) insieme con i sacerdoti abbiano cura di far giurare, ma che i soli sacerdoti pronuncino la ἄρά, questa espressione — dico — potrebbe farci credere che i sacerdoti si trovassero nel numero dei cosmi. Non è certamente impossibile che qualcuno dei cosmi abbia rivestito una carica sacerdotale; ma forse è opportuno non prendere troppo alla lettera il passo che ho citato e intendere in quel ποιήσωντι non la solenne dichiarazione della ἄρά, ma piuttosto la cura di farla fare. In altri termini, i sacerdoti avrebbero pronunciato la ἄρά, ma i cosmi avrebbero avuto la responsabilità di farla pronunciare, e di farla pronunciare in tempo opportuno. Quanto poi alle multe applicate ai cosmi in caso di mancato giuramento, non è questa la prima volta che ne sentiamo parlare. Così nel trattato fra Malla e Lyttos<sup>20)</sup> i cosmi che non abbiano fatto giurare le agele vengono puniti con cento stateri, da pagarsi all'altra delle due città. Uguale norma si stabilisce nel trattato fra Lato ed Olunte;<sup>21)</sup> e di una multa di cento stateri si parla anche, a proposito di un mancato giuramento delle agele, nel mutilo trattato fra Cnosso e Hierapytna.<sup>22)</sup> Nel famoso testo del giuramento di Dreros, più o meno contemporaneo alla nostra iscrizione di Itanos, la legge è molto più severa: se i cosmi non abbiano fatto giurare gli agelasti, questi debbono denunciarli al senato appena scaduto il loro ufficio di cosmi; il senato deve esigere da ciascuno dei cosmi ben cinquecento stateri dentro il termine di tre mesi; se i cosmi non pagano, i loro nomi saranno incisi — a titolo di disonore — nel santuario di Apollo Delphinios; se poi il senato non riscuote le multe, ognuno dei senatori dovrà pagare il doppio e della riscossione verranno incaricati gli ἐρευτὰ τῶν ἀνδρωπίων.<sup>23)</sup> Nella nostra epigrafe si parla solamente di cento dramme, multa che — a differenza di ciò che viene esplicitamente notato nell'epigrafe di Dreros — deve essere pagata mentre i cosmi sono ancora in carica, per essere poi consegnata ai cosmi successivi.

La magistratura dei logisti ci viene qui per la prima volta ricordata in Creta, mentre — com'è noto — molte volte ci si parla di logisti in altre parti della Grecia e specialmente ad Atene. Il nome, assai trasparente, di questi magistrati non lascia dubbi intorno al carattere amministrativo del loro ufficio; ed è probabile che, come ad Atene v'erano logisti del senato, così anche ad Itanos i logisti facessero parte del senato, tanto più che nella iscrizione di Dreros la cura di esigere le multe dai cosmi è affidata ai senatori, come del resto anche in altre epigrafi cretesi spetta al senato il controllare l'attività dei cosmi. Comunque essi sembrano corrispondere, almeno in parte, ai τίται di Gortina.<sup>24)</sup> Se i logisti debbono imputare le multe ai cosmi, in seguito alla denuncia di qualsivoglia cittadino, i πράκτορες sono tenuti a riscuotere direttamente le somme dovute allo stato; e come ai logisti possono venire accostati i τίται di Gortina, così ai πράκτορες corrisponde — anche nel nome — l'altra magistratura gortinia degli ἐσπράτται.<sup>25)</sup>

Alle ll. 25 ss. della nostra iscrizione, dopo avere minacciato la perdita della cittadinanza a colui che si rifiuti di giurare,<sup>26)</sup> la legge prescrive che i cosmi facciano

incidere, a giuramento avvenuto, il testo del giuramento stesso in due stele da collocarsi rispettivamente davanti al Python e nel santuario di Asclepio; stele una delle quali, come ho notato sopra, deve essere quella nota già da molti anni che contiene appunto un solenne giuramento dell'intera cittadinanza di Itanos. Quanto poi ai due santuari, di Apollo Pythios e di Asclepio, essi ci erano già conosciuti attraverso altre iscrizioni di Itanos; o, per meglio dire, si conosceva già il santuario di Asclepio, a proposito di una stele che — come nel nostro caso — vi doveva essere esposta,<sup>27)</sup> mentre il nome di Apollo Pythios compariva, oltre che fra gli dèi invocati nel giuramento degli Itanii, anche in una piccola iscrizione votiva alludente ad una statuetta e ad una corona d'oro che un fedele aveva offerte al dio.<sup>28)</sup>

Si stabilisce poi, alle ll. 31 ss., che il giuramento venga prestato a cominciare dall'anno presente, cui davano il nome i cosmi ricordati al principio dell'iscrizione, e che prima del giuramento tutti i cittadini si mettano in nota, col rispettivo nome e patronimico, presso i κοσμητῆρες. Il collegio dei cosmi è indicato qui, come in altre iscrizioni cretesi, col termine collettivo di κόσμος;<sup>29)</sup> ma chi sono i κοσμητῆρες? Essi compaiono in altre tre iscrizioni di Itanos che sopra ho ricordate, appartenenti esse pure al III secolo a. C. La prima è la nuova copia, pubblicata nel 1920 dallo Xanthudidis,<sup>30)</sup> del decreto degli Itanii in onore di Patroklos macedone, generale di Tolemeo Filadelfo: in essa si stabilisce che i κοσμητῆρες, dei quali è eponimo un certo Aigon, facciano incidere il decreto in due stele da collocarsi rispettivamente nel santuario di Athena ed in quello di Asclepio. La seconda epigrafe, il decreto onorario per Tolemeo Evergete e per sua moglie Berenice,<sup>31)</sup> ci parla ugualmente di un collegio di κοσμητῆρες presieduto da un tale Soterios, a proposito della incisione del decreto e della esposizione della stele nel santuario di Athena Polias. La terza iscrizione, un trattato di isopolitia fra Itanos e Hierapytna,<sup>32)</sup> nomina alla fine cinque κοσμητῆρες per Itanos e altrettanti per Hierapytna, avvertendo che a cominciare da essi anderà in vigore il trattato. Lo Xanthudidis, e prima di lui A. J. Reinach,<sup>33)</sup> pensarono che questi κοσμητῆρες fossero una particolare magistratura; mentre più recentemente il Kirsten<sup>34)</sup> vide nei κοσμητῆρες i singoli cosmi. A me pare che non vi sia alcun dubbio intorno alla fondatezza di quest'ultima spiegazione. Infatti non saprei chi altri mai potrebbero essere se non cosmi dei magistrati cretesi presieduti da un eponimo, i quali s'incaricano di fare incidere nella pietra ed esporre nei santuari dei documenti pubblici, redigono le liste dei cittadini obbligati al giuramento, segnano con la loro magistratura l'inizio della prestazione di un giuramento annuale e dell'applicazione di un trattato. È questo, dunque, un termine speciale col quale Itanos indicava singolarmente i suoi cosmi ed anche quelli di altre città, come si legge nel trattato di isopolitia fra Itanos e Hierapytna, dal quale sarebbe imprudente il volere ricavare che anche a Hierapytna i singoli cosmi erano detti κοσμητῆρες. A questa interpretazione della parola κοσμητῆρες si potrebbe opporre il fatto che nella nuova iscrizione di Itanos i cosmi vengono chiamati ἄρχοντες, e che perciò non v'era ragione di derogare alla fine dell'epigrafe da quella regola che era stata seguita



per tutto il corso dell'epigrafe stessa. È però, questa, una ragione che vale fino ad un certo punto; perchè nulla ci impedisce di credere che ad Itanos ci siano stati veramente due termini per indicare i medesimi magistrati. Del resto, volendo sottiglieggiare, si potrebbe credere che il termine *κοσμητῆρες* indicasse con maggior forza che non quello generico di *ἄρχοντες* la individualità dei cosmi. Infatti di *ἄρχοντες* si parla sempre, nella nostra epigrafe, a proposito di azioni che debbono essere fatte ugualmente e contemporaneamente da tutti i cosmi, mentre il termine *κοσμητῆρες* sembra indicare i singoli individui che, ciascuno per conto suo, raccolgono alla spicciolata i nomi dei cittadini prima del giuramento.

Vediamo, dunque, come la nuova iscrizione di Itanos porti un contributo notevole alla conoscenza delle antichità cretesi in questa estrema parte dell'isola, che offre agli studiosi un campo di ricerca quanto mai attraente sotto diversi aspetti.

MARGHERITA GUARDUCCI

<sup>1)</sup> Il permesso di pubblicare qui questa epigrafe mi è stato concesso dal prof. Spyridon Marinatos, ex-Direttore generale delle antichità in Grecia, e dal dott. Nikolaos Platon, Direttore del Museo di Candia, ai quali voglio esprimere ancora una volta la mia gratitudine. L'iscrizione che ora pubblico farà parte del III volume delle *Inscriptiones Creticae*, il quale è in corso di preparazione.

<sup>2)</sup> Fra gli altri indizi che ci persuadono a considerare di Itanos questo testo v'è l'articolo plurale maschile *τοί*, il quale ricorre costantemente nella nostra epigrafe come in un'altra iscrizione di Itanos (BLASS, *S. G. D. I.*, 5058). Anche una iscrizione inedita di Kos contenente un decreto di Aptera (*Inscriptiones Creticae*, II, III, 3\*) ci offre l'esempio di questa forma dorica dell'articolo in un'altra città di Creta, e precisamente in una città molto lontana da Itanos.

<sup>3)</sup> BLASS, *op. cit.*, 5059; XANTHUIDIS, *Ἀρχ. Ἐφ.*, 1920, 86 ss. (= *Suppl. Ep. Gr.*, II, 512).

<sup>4)</sup> *Suppl. Ep. Gr.*, II, 512.

<sup>5)</sup> A. J. REINACH, *Rev. Ét. Gr.*, XXIV (1915), 391 ss. (= FRAENKEL, *S. G. D. I.*, IV 4, 3, pp. 1205 s., n. 38).

<sup>6)</sup> A. J. REINACH, *op. cit.*, 415 ss. (= FRAENKEL, *op. cit.*, pp. 1206 s., n. 39).

<sup>7)</sup> BLASS, *op. cit.*, 5058.

<sup>8)</sup> Per quanto riguarda i *κοσμητῆρες*, che corrispondono ai cosmi, v. sotto.

<sup>9)</sup> *Mem.*, IV 4, 16.

<sup>10)</sup> Cfr. anche Lisia, XII, 47. Un giuramento di tutta la cittadinanza è ricordato anche dalla iscrizione di Praisos (DITTENBERGER, *Syll.*<sup>3</sup>, 524), della quale parlerò sotto.

<sup>11)</sup> BLASS, *op. cit.*, 5058.

<sup>12)</sup> Cfr. STENGEL, *Griech. Kultusaltertümer*, 86.

<sup>13)</sup> BOSANQUET, *Ann. Brit. School Ath.*, XVI (1909-10), 282 ss., II. 1 ss.

<sup>14)</sup> *Inscriptiones Creticae*, II, x, 2\*, 1. 2.

<sup>15)</sup> XANTHUIDIS, *Ἀρχ. Ἐφ.*, 1920, 82 ss. (= *Suppl. Ep. Gr.*, II, 511).

<sup>16)</sup> Un altro decreto di Praisos (BLASS, *op. cit.*, 5121) comincia con *Θεός· κόσμου γνώμα. ἀγαθῶν Τύχαι. ἔδοξε Πραισιῶν ταῖ βουλαῖ καὶ τ(ῶ)ι κοινῶι, κτέ.* In questa formula agli *ἄρχοντες* è sostituita la *βουλή*, ma i cosmi non mancano.

<sup>17)</sup> *Inscriptiones Creticae*, I, IX, 1. Intorno a questo famoso testo di Dreros, cfr. le osservazioni del VAN EFFENTERRE in *Bull. Corr. Hell.*, LXI (1937), 327 ss., e il mio articolo in *Epigraphica*, I (1939), 93 ss.

<sup>18)</sup> Ll. 70 ss.

<sup>19)</sup> DITTENBERGER, *Syll.*<sup>3</sup>, 524, B 3 ss. Qui, però, si usa il termine equivalente ἐνδαμοι (cfr. l. 5: τοῦ[ς ἐν]δαμου[ς], dove lo spazio della lacuna, già abbastanza ristretto per ἐν]δαμου[ς], esclude il supplemento ἐπι]δαμου[ς]).

<sup>20)</sup> *Inscriptiones Creticae*, I, XIX, 1, ll. 16 ss.

<sup>21)</sup> *Ibid.*, XVI, 5, ll. 25 ss.

<sup>22)</sup> *Ibid.*, VIII, 13, ll. 16 ss.

<sup>23)</sup> V. sopra, n. 17.

<sup>24)</sup> Per i τίται di Gortina, cfr. KOHLER-ZIEBARTH, *Das Staatsrecht von Gortyn*, 55.

<sup>25)</sup> Cfr. KOHLER-ZIEBARTH, *op. cit.*, 80.

<sup>26)</sup> S'intende che questa minaccia viene estesa anche a quelli che, pur non risiedendo abitualmente nella città, ne erano cittadini. In altri termini la parola ἐπίδαμος della l. 25 sembra significare anche lo ἀπόδαμος che sia già arrivato a Itanos.

<sup>27)</sup> *Suppl. Ep. Gr.*, II, 512, ll. 25 s. (una delle due iscrizioni onorarie relative a Patroklos macedone).

<sup>28)</sup> BLASS, *op. cit.*, 5063.

<sup>29)</sup> Quest'uso non fu proprio solamente della Creta orientale per il III secolo a. C. (KIRSTEN, *Die Insel Kreta im V u. IV Jahrh.*, 160 ss.), ma si ritrova anche nella Creta centrale (Dreros, in età arcaica (DEMARGNE-VAN EFFENTERRE, *Bull. Corr. Hell.*, LXI [1937], 333 ss., l. 4). Vedi intorno a questo argomento, anche le mie osservazioni a *Inscriptiones Creticae*, I, v, 9, ll. 9 ss.

<sup>30)</sup> Ἄρχ. Ἐφ., 1920, 86 ss. (= *Suppl. Ep. Gr.*, II, 512).

<sup>31)</sup> A. J. REINACH, *Rev. Ét. Gr.*, XXIV (1915), 391 ss. (= Fraenkel, *S. G. D. I.*, IV, 4, 3, pp. 1205 s., n. 38).

<sup>32)</sup> A. J. REINACH, *op. cit.*, 415 ss. (= FRAENKEL, *op. cit.*, pp. 1206 s., n. 39).

<sup>33)</sup> *Op. cit.*, 399.

<sup>34)</sup> *Op. cit.*, 162.